15228-22

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Gastone	Andreazza	- Presidente -	Sent. n. sez. 485
Claudio	Cerroni	- Relatore -	UP – 09/03/2022
Enrico	Mengoni		R.G.N. 37035/2021
Ubalda	Macrì		
Fabio	Zunica		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

20 APR 2022

IL CANCELLIERE
Luana Mordini

sul ricorso proposto da
(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 06/11/2020 della Corte di Appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 novembre 2020, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del 19 dicembre 2016 del Tribunale di Alessandria, in forza della quale (omissis) , quale legale rappresentante della s.r.l. (omissis) (omissis) , era stato condannato, unitamente alle sanzioni accessorie, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per un'evasione Iva di euro 616.790,79, nonché di euro 848.043 per imposte dirette.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su cinque motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo, invocando vizio motivazionale, il ricorrente ha rappresentato la contraddittorietà della motivazione alla luce delle doglianze difensive, legate all'assenza, negli atti processuali, di elementi dimostrativi della presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali del 2010 e relative all'anno 2009. Secondo il ricorrente la sentenza non aveva indicato da quali atti si sarebbe desunta l'avvenuta presentazione delle predette dichiarazioni, essendosi limitata, al riguardo, a formulare un'affermazione apodittica.

2.2. Col secondo motivo è stata dedotta inosservanza della legge penale, atteso che, nel difetto delle dichiarazioni fiscali, non poteva applicarsi la norma incriminatrice.

2.3. Col terzo motivo, sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta natura fittizia delle fatture, la sentenza aveva per un verso riconosciuto che una parte delle fatture rilasciate dal teste (omissis) sarebbe stata reale, e d'altro canto aveva invece ritenuto inesistenti le prestazioni correlate al fatturato interamente annotato in contabilità, ivi compresa anche la parte per la quale erano stati provati fornitura e pagamento.

Oltre a ciò, era stata trascurata l'ulteriore testimonianza di (omissis), magazziniere della (omissis), unitamente a quella dello (omissis).

In definitiva, tenuto conto delle ulteriori emergenze istruttorie, in relazione alle imprese " (omissis) ", " (omissis) (omissis)" e " (omissis) ", la decisione si presentava in contrasto con tali risultanze di causa.

2.4. Col quarto motivo il ricorrente ha nuovamente dedotto violazione dell'art. 2 cit., dal momento che, in ragione di quanto esposto, doveva considerarsi errata anche la valutazione sull'inesistenza delle operazioni. Se infatti era stata raggiunta la prova della consegna delle merci – in parte vendute e pagate - indicate nelle fatture, le stesse fatture non potevano reputarsi fittizie.

Né l'esistenza di invenduto faceva venire meno l'oggettiva esistenza delle operazioni.

2.5. Col quinto motivo è stata parimenti evocata la contraddittorietà della motivazione, dal momento che l'affidamento delle società in tesi cartiere a soggetti indigenti e malati non dava luogo necessariamente ad assenza di reale attività di impresa, né la presenza di amministratori di fatto escludeva lo svolgimento effettivo dell'attività. Per la maggior parte delle imprese non erano stati inoltre esaminati i titolari, ed in taluni casi (" (omissis) " e " (omissis) *s.r.l.*") le informazioni sui titolari derivavano esclusivamente dalla testimonianza *de relato* di (omissis), maresciallo della Guardia di Finanza.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.

5. I primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente data la loro evidente connessione, sono manifestamente infondati.

Al riguardo, è nozione comune che nell'ipotesi, come in specie, di cd. "doppia conforme", le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (cfr. Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valeri, Rv.252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Ciò posto, in specie la Corte territoriale ha fatto espresso rinvio alla prima sentenza, nella quale, per quanto qui di diretto interesse, viene dato atto che all'udienza fissata per le repliche il Tribunale aveva acquisito, d'ufficio, le dichiarazioni fiscali oggetto di imputazione, le quali erano "rimaste nel fascicolo del P.M.".

Tale circostanza non viene menzionata e quindi neppure contestata dalla difesa, pur trattandosi del dato risolutivo del tema introdotto e certamente noto al ricorrente. La doglianza è pertanto del tutto destituita di fondamento.

5.2. Quanto al terzo motivo, il vizio di motivazione per contraddittorietà consiste nell'insanabile contrasto, per difformità di valutazione, di uno stesso e rilevante punto di fatto, in plurimi momenti del suo apprezzamento nell'ambito della motivazione della sentenza. La contraddittorietà della motivazione quindi, deve essere interna alla motivazione della stessa sentenza, non esterna (Sez. 1, n. 11484 del 24/03/1986, Bartolotta, Rv. 174057), né può essere contraddittoria in relazione ad un ritenuto contrasto tra quanto argomentato dai giudici e quanto risultante dal processo. Laddove tali circostanze possono al più configurare un vizio di illogicità, anche per travisamento della prova.

L'inconferente deduzione del predetto vizio emerge con riguardo alla censura riguardante i rapporti contabili tra il ricorrente e gli enti riferibili allo (omissis).

In proposito già il primo Giudice aveva rilevato, con sostanziale condivisione da parte della Corte territoriale (la quale aveva così espressamente rinviato alle

argomentazioni già svolte), che rispetto al fatturato passivo del 2009 – pari a poco più di un milione - della (omissis) nei confronti dello (omissis), emergevano prestazioni effettive per soli circa 300/400.000 euro.

Alcuna contraddizione può così evincersi, tanto in ragione del principio richiamato, quanto in considerazione del fatto che era stato espressamente riconosciuto – con valutazione insindacabile in questa sede, in assenza di puntuali e pertinenti censure rispetto ad una tale articolazione argomentativa - che solamente parte del fatturato contabilizzato e indicato in imputazione corrispondeva a prestazioni oggettivamente inesistenti.

Va del resto ricordato che il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all'Iva, esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura (Sez. 3, n. 6935 del 23/11/2017, dep. 2018, Fiorin, Rv. 272814).

Il reato, pertanto, ben può riguardare solo parte delle fatture di riferimento, rispetto ad un complessivo fatturato passivo. E su detta circostanza non emerge altra censura se non quella, inammissibile, di contraddittorietà.

5.2.1. Con riguardo alla censura specificamente inerente le fatture de "*I campionari di* (omissis) ", va altresì aggiunto che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha illustrato, con motivazione immune da vizi, l'impossibilità di dare credito alle dichiarazioni del (omissis), tanto in relazione alle sette fatture di cui alla contestazione quanto in ordine all'emissione di una fattura finale inerente la restituzione, al ricorrente, di merce invenduta. In proposito, infatti, detta inattendibilità scaturiva dalla mancanza di contabilità dello stesso (omissis) e dalla ritenuta illogicità del suo complessivo racconto, non conforme con l'ordinaria prassi commerciale.

In tal senso era stato così escluso ogni profilo di veridicità in relazione alle prestazioni di cui alle fatture emesse dal (omissis), senza che sul punto il ricorrente abbia affrontato i rilievi così espressi, quindi limitandosi a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella prima decisione (così che più che adeguato è il richiamo alla prima sentenza da parte dei giudici di appello, secondo i principi in tema di cd. "doppia conforme"). Le critiche mosse si presentano eminentemente fattuali e come tali per ciò solo inammissibili, prospettando una mera diversa valutazione di alcuni dati processuali.

5.3. Allo stesso tempo segue la manifesta infondatezza anche del quarto motivo, quanto alla ritenuta sussistenza e rilevanza, secondo le osservazioni difensive, di talune delle prestazioni intercorse in favore del ricorrente.

5.4. Anche l'ultimo motivo è inammissibile, atteso che il ricorrente non si confronta con la complessiva motivazione resa dalle sentenze di merito, laddove, esaminando i rapporti tra il ricorrente e gli emittenti delle fatture in contestazione, era stato non illogicamente tenuto conto di plurimi dati, quali la mancanza di contabilità, gli esiti investigativi circa l'assenza di ogni operatività ovvero l'intervenuta cessazione, da tempo, degli stessi enti emittenti, nonché i disconoscimenti di fatture e il carattere meramente formale assunto in alcuni casi dagli apparenti amministratori; sì da concludere, con motivazione immune da vizi, nel senso dell'inesistenza di numerose società e del ruolo di mera cartiera svolto da più di un soggetto emittente. Laddove i riferimenti a persone indigenti o malate o incompetenti, lungi dall'esprimere tesi generalizzanti circa la possibilità di desumere per ciò solo l'inoperatività dei soggetti economici, appaiono frutto di puntuali e ampie analisi, illustrative dello stato delle varie società di interesse rispetto alla contestazione.

In tale quadro motivazionale, le censure proposte appaiono - oltre che non coerenti rispetto a siffatto percorso argomentativo - anche meramente fattuali e generiche, e certamente non in grado di giustificare alcun vizio di contraddittorietà nell'ulteriore parte in cui, in via ipotetica ed "esplorativa", è prospettata la possibilità di migliori esiti istruttori nel caso in cui si fosse proceduto ad esaminare soggetti non esaminati durante l'istruttoria.

6. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.

6.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 09/03/2022

Il Consigliere estensore
Claudio Cerroni

Il Presidente
Gastone Andreazza

IL CANCELLIERE